RACCOMANDAZIONE N. 3024/82/CECA DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 1982

recante modifica della raccomandazione n. 2242/82/CECA che istituisce un dazio antidumping provvisorio per alcune putrelle ad ali larghe originarie della Spagna e proroga detto dazio antidumping provvisorio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la raccomandazione n. 3018/79/CECA della Commissione, del 21 dicembre 1979, relativa alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio [1], modificata dalla raccomandazione n. 1995/82/CECA [2], in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo istituito dalla detta raccomandazione,

considerando che la Commissione, con la raccomandazione n. 2242/82/CECA [3], ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di putrelle ad ali larghe originarie della Spagna in base alle informazioni all'epoca disponibili; che l'importo minimo di tale dazio era pari a 8,63 ECU per 1 000 kg netti;

considerando che, come risulta dalle ultime informazioni comunicate dal governo tedesco alla Commissione, nel periodo da gennaio 1982 a luglio 1982 sono state importate dalla Spagna nella Repubblica federale di Germania 82 493 t di putrelle ad ali larghe; che i prezzi medi ponderati di tali importazioni, franco frontiera tedesca, dazio corrisposto, sono inferiori di 60 ECU per tonnellata ai prezzi di base pubblicati;

considerando che, dati i prezzi eccessivamente bassi e la loro probabile incidenza sul delicato equilibrio di quantitativi e di prezzi che la politica siderurgica della Comunità cerca di preservare ed al fine di evitare un ulteriore pregiudizio durante la procedura, per tutelare gli interessi della Comunità è necessario modificare il dazio provvisorio in base alle predette informazioni;

considerando che, data la complessità dell'indagine necessaria, la Commissione ha notificato agli esportatori notoriamente interessati la propria intenzione di prorogare il dazio provvisorio per un periodo di due mesi; che gli esportatori che hanno effettuato le esportazioni spagnole in questione non hanno sollevato obiezioni,

FORMULA LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 1 della raccomandazione n. 2242/82/CECA è sostituito dal seguente:

« 2. a) L'importo del dazio in questione ammonta a 60 ECU per 1 000 kg netti.

b) L'importo di tale dazio verrà tuttavia ridotto qualora, l'importatore dimostri, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità nazionali competenti, che la qualità dei prodotti è inferiore alla qualità minima definita nell'ultima pubblicazione dei prezzi di base da parte della Commissione ».

Articolo 2

Il dazio provvisorio antidumping sulle putrelle ad ali larghe originarie della Spagna, istituito con la raccomandazione n. 2242/82/CECA, è prorogato per un periodo non superiore a due mesi.

Articolo 3

Fatti salvi gli articoli 12 e 14 della raccomandazione n. 3018/79/CECA, la presente raccomandazione si applica sino all'adozione da parte della Commissione di provvedimenti definitivi, oppure per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dal 13 dicembre 1982.

Articolo 4

La presente raccomandazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1982.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 15.
[2] GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 28.
[3] GU n. L 238 del 13. 8. 1982, pag. 32.